

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.

Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi col mezzo delle cartoline-vaglia che costano cent. 10 in più. — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti Anticipati.

Si accettano corrispondenze purchè firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

Gente corrente colla Posta.

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,16 - 15,24 - 19,34 — Savona 4,50 - 8,12 - 12,18 - 17,26 — Asti 5,28 - 8,25 - 10,57 - 15,52 - 19,50 — Genova 5,19 - 7 - 8,12 - 15,26 - 20,29 — Ovada 22,9
ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,6 - 17,16 - 22,40 — Savona 7,56 - 15,12 - 19,24 — Asti 8,2 - 11,48 - 15,16 - 20,17 - 21,57 — Genova 8,4 - 10,45 - 15,40 - 18,55 - 19,42 — Ovada 5,18.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

GLI STATUTI D'ACQUI

Nel numero precedente ho parlato delle disposizioni del primo libro degli statuti, che riguardano il governo e l'amministrazione della città. Il secondo libro tratta la procedura da seguirsi nelle cause civili e penali, e da ultimo parla dei notai.

Varie erano le maniere con le quali una persona poteva esser citata a comparire dinanzi al pretore, o ai consoli, o ad un giudice da essi delegato. Le citazioni verbali dovevano esser fatte dal nunzio del Comune, o allo stesso citato, o alla sua abitazione, in persona del padre o del figlio che abbia più di 25 anni, o del consorte, o del fratello seco lui coabitante.

Le citazioni per iscritto potevano essere lasciate all'abitazione del citato a qualsivoglia persona, purchè avesse più di 14 anni.

Altra forma di citazione era quella detta dei tre termini, della quale parleremo. Il primo capitolo del II libro stabiliva l'ora nella quale si doveva comparire dinanzi al Pretore (all'ora terza, od ai vespri), a meno che si trattasse di causa contro forestieri, o in cui si dovessero assumere deposizioni, o di cause criminali, nelle quali si poteva procedere a qualunque ora.

Il pretore non poteva procedere d'ufficio contro cittadini o abitanti in Acqui, se non fossero imputati di delitti, o fossero debitori del comune, o non si trattasse di dazi o di altre imposte, ovvero di salari, pensioni, fitti, alimenti, o di famigli, servi, operai a causa dei loro servizi, o di pubblici amministratori (cap. 2, II).

Le denunce dovevano essere fatte al notaio del comune, dalle guardie campestri, o da altri, quando colla loro semplice denuncia giurata si poteva procedere senza ricercare altre prove, nel termine di tre giorni seguenti quello in cui fu consumato il reato. Le guardie campestri che non avessero fatto la denuncia nel tempo debito, erano tenuti a pagare i danni alle persone, che da tale ritardo ne avessero risentito alcuno. I notai dovevano registrare tali accuse nel termine di 2 giorni, e i nunzi del comune nel termine di 3 giorni comunicarle agli accusati, sotto minaccia di essere condannati alla stessa pena che era comminata all'imputato per il reato addebitatogli. Si concedevano all'imputato 4 giorni per presentare le proprie difese; la causa doveva esser decisa entro un mese, se di ordinaria competenza, due se era di competenza dei giudici dei bandi. Al condannato non spettava facoltà di appello, solo aveva nel termine di 6 giorni da che era pronunciata la sentenza facoltà

di ricorrere al pretore, perchè rivedesse il processo: questo nuovo giudizio non doveva aver forme solenni, ma doveva farsi « *de plano, sine strepitu, et figura iudicij, solaque facti veritate inspecta* » (Cap. 3, II).

Se invece erano richieste altre prove, e se si trattava di reato importante la pena di una multa, che l'imputato fosse in grado di pagare, dopo aver assunto indizi, il magistrato doveva istruire il processo entro 6 giorni da che notizia del reato era pervenuta al suo orecchio. L'imputato doveva comparire entro 4 giorni da che era citato, sotto pena di esser per la sua contumacia condannato a 6 soldi di multa. Al contumace si facevano altre due citazioni coi rispettivi termini di tre e due giorni, e multa di 12 soldi per le nuove contumacie. Inoltre, persistendo la contumacia, lo si citava a comparire entro otto giorni sotto pena di sentirsi condannare come reo confesso. Se l'imputato era assente da Acqui gli statuti disponevano forme più solenni, e termini maggiori per le citazioni. Se l'imputato compariva prima, che la sentenza fosse passata in giudicato, poteva presentare le proprie difese, purchè avesse pagato tutte le multe in cui per la sua contumacia era incorso (Cap. 4, II).

Altra forma di citazione, che si usava nelle cause civili, quando si procedeva a richiesta delle parti, era quella detta dei tre termini. Il nunzio del comune, faceva la citazione per tre volte continue e verbalmente (cap. 5, II). Se colui, che era stato in tal modo citato non fosse comparso, lo si citava per iscritto (cap. 6, II).

In caso di contumacia del citato per cause civili, lo si poteva condannare se l'attore presentava atti, documenti o testimoni, che si esaminavano senza forme solenni, se si trattava di somma maggiore di 25 fiorini, oppure col semplice giuramento dell'attore per somme minori (Cap. 7, II).

Contro il debitore latitante e non potuto citare si procedeva egualmente (Cap. 8, II).

Il contumace, che fosse comparso nel tempo debito, cioè prima degli 8 giorni da che era pronunciata la sentenza, poteva essere ammesso a presentare le proprie difese, purchè avesse pagato le multe a cui per la contumacia era stato condannato, e avesse dato segno o fideiussore per la somma a cui era stato condannato, se era già stata pubblicata la sentenza (Cap. 9 e 10, II).

Le cause civili per somme inferiori ai 25 fiorini si discutevano in modo sommario: salvo che si aveva diversità di termini a seconda che si trattasse di somme minori a 10 fiorini, o comprese tra 10 e 25 fiorini, i termini erano rispettivamente i seguenti: durata

della causa 1 e 2 mesi; termini per rispondere 3 e 5 giorni; termine per interporre appello presso il Marchese 3 e 5 giorni; durata della causa in appello: 20 e 40 giorni. Come le cause per somme inferiori a 10 fiorini si dovevano trattare quelli per diritti di alimenti, abitazione, usufrutti, legati, imposte, salari e pensioni (Cap. 11, 12, 13 e 14, II). Trattandosi di somme maggiori di 25 fiorini, le forme della causa erano più solenni, le citazioni dovevano farsi per iscritto, più ampi i termini (Cap. 15 e 32, II).

Il giudice doveva pronunciarsi solo in base alle comparse conclusionali (Cap. 16, II). E, tranne che si trattasse di cause d'azione pubblica, potevano le cause esser risolte mediante un compromesso da formarsi entro tre giorni da due arbitri scelti di comune accordo dalle parti; esclusi però da arbitri, erano gli avvocati e i procuratori delle parti, disposizione presa dal legislatore, perchè forse temeva che questi, che sulla causa guadagnavano, non procurassero di mandare tutto a monte, (Cap. 17, II). In giudizio dovevan farsi fare fideiussione i forestieri e coloro che non possedevano beni in Acqui (Cap. 18, II). Una delle parti poteva rivolgere all'altra domande cui la parte avversa era obbligata a rispondere entro un certo tempo sotto pena, che il giudice ritenesse, che la risposta fosse quale la parte che proponeva la domanda desiderava. Se però non si potesse comunicare la rogatoria, poteva la parte interrogante presentare testimoni sui fatti espressi nelle domande (Cap. 19, II).

Testimoni potevano essere tutte le persone di buona fama. Gli affini non potevano ricusarsi di deporre: solo non si doveva dare, che il debito peso alle risposte dei parenti della parte: genitori, avi, figli, consorti, fratelli, coabitanti (Cap. 20, II).

I testimoni erano interrogati dal notaio insieme col giudice, o del solo notaio, il quale però doveva giurare di procedere imparzialmente e con segretezza (Cap. 21, II). Se una delle parti però aveva dei sospetti sul notaio, e ciò giurava solennemente, poteva ottenere dal giudice, che fosse delegato un altro notaio (Cap. 22, II).

Quando si dovevan presentare documenti, e far interrogare testimoni, che si trovassero fuori d'Acqui, a parte interessata poteva chiedere ed ottenere un rinvio, purchè giurasse che non lo chiedeva per avere un pretesto per prolungare la causa, e purchè indicasse con precisione lo scopo del rinvio. Il rinvio però non poteva eccedere i 30 giorni. Se nulla veniva prodotto si proseguiva nella causa a meno che la parte avversaria non domandasse che si procedesse per calunnia, e riuscendo a pro-

vare che per tale scopo si era chiesto il rinvio, pel qual caso era comminata la multa di 10 fiorini (Cap. 23, II).

Le parti potevano chiedere una seconda copia dei documenti prodotti (Cap. 24, II). Gli atti e gli istrumenti non potevano essere impugnati, che per causa di falso, o da chi provasse essere essi annullati da convenzioni posteriori, o che si erano adempiuti gli obblighi, o perchè si eran persi atti, che li annullavano, nel qual caso dovevano prodursi due testimoni, che giurassero di aver visto gli atti persi (Cap. 25, II).

Le obbligazioni derivanti da contratti di vendita di buoi od altri animali, o di grano, o di vino, o di biade, o di qualsivoglia beni mobili si prescrivevano entro 10 anni, salvo il caso di interruzione di prescrizione. Per i beni maggiori la prescrizione si aveva dopo 25 anni (Cap. 26, II).

Se vi fossero più istrumenti di costituzione di dote aveva valore il primo, a meno, che con tre testimoni si provasse essersi dato esenzione, anche in parte, a qualche disposizione di uno dei posteriori (Cap. 27, II).

Principio, ammesso anche nel nostro diritto commerciale, è quello che i libri dei mercanti facevano fede in giudizio. Però il valore di questa fede era nulla per obbligazioni eccedenti i 25 fiorini (Cap. 28 II). L'avviso del sapiente (Perito) non poteva esser richiesto, che dopo presentata la comparsa conclusionale (Cap. 29, II).

Volendosi terminare presto la lite, una delle parti poteva deferire all'altra il giuramento decisivo. Se entro un dato termine la parte a cui era stato deferito il giuramento non l'avesse prestato, si procedeva in base a quello che avrebbe giurato la parte chiedente il giuramento definitivo (Cap. 30, II).

Quanto al diritto d'appello al Marchese, erano per le varie cause, come si è già visto, fissati i termini per esercitarlo. Non si poteva esercitarlo, che quando era intervenuta la sentenza finale, o una sentenza interlocutoria su argomento da cui dipendesse l'esito della lite; nè poteva esercitarsi nelle cause per possesso, spogliazione di possesso, legittimazione di figli, nè nelle cause per somme non eccedenti i 3 fiorini, e quando espressamente gli Statuti lo proibivano (Cap. 33, II).

Se l'appello era accettato, e la causa annullata e rinviata a giudizio, la parte non poteva appellare una seconda volta se nella nuova discussione della causa non produceva nuove prove (Cap. 34, II).

Nel calcolare le decorrenze dei termini non si doveva tener conto delle ferie. Queste erano: quelle delle messi, che duravano dal 15 di giugno al 15 di luglio, quella della vendemmia (15 settembre al 15